

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTA, TONI RICCIARDI, DI SANZO, CARÈ

Introduzione del comma 659-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione della tassa sui rifiuti per gli immobili a uso abitativo di proprietà di soggetti iscritti da almeno tre anni nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 22 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile.

La normativa vigente per i soggetti residenti all'estero proprietari di immobili situati in Italia attualmente prevede il pagamento della TARI in misura ridotta di due terzi se gli stessi soggetti sono titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Tutti gli altri sog-

getti, e cioè la maggioranza degli italiani residenti all'estero, proprietari di immobili in Italia sono esclusi da tale agevolazione e ad essi si applica quindi la tariffa ordinaria a meno che il comune dove è situato l'immobile, in virtù della normativa vigente in materia di TARI, non preveda riduzioni o esenzioni tariffarie per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

Si tratta di un pesante e ingiustificato balzello a carico dei nostri connazionali che lo considerano una ingiusta vessazione fiscale nei confronti di chi con tanti sacrifici è riuscito a mantenere un forte legame con il Paese d'origine ma che in Italia non produce rifiuti. Come avvenuto per l'IMU e

ancor prima per la TASI, la tassa sui rifiuti, per la sua parzialità, ha acuito, anziché limitare, il senso di iniquità avvertito dagli italiani residenti all'estero. È noto, infatti, che le abitazioni possedute in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero generano un consistente indotto economico e in molti piccoli comuni contribuiscono al contrasto di fenomeni diffusi di degrado architettonico e di abbandono degli immobili. In molti casi le iniziative di promozione e di rilancio turistico delle aree interne, le più bisognose di sostegno, si fondano proprio su un'attenta gestione e sulla ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici minori. Quindi, a parere dei proponenti, l'applicazione della TARI agli italiani residenti all'estero proprietari di un'immobile in Italia appare palesemente ingiusta, se non illegittima, in quanto essi non producono rifiuti in Italia.

Si ricorda che i parlamentari eletti all'estero sono già riusciti, con le difficili battaglie condotte in Parlamento, a introdurre la riduzione della TARI pari a due terzi sugli immobili dei residenti all'estero in favore dei titolari di una pensione in convenzione internazionale con l'Italia. Crediamo, tuttavia, che sia giunto il momento di procedere alla riduzione della TARI in favore di tutti i connazionali residenti all'estero proprietari di immobili in Italia, e quindi non solo per i pensionati.

Tale orientamento è stato espresso da numerose commissioni tributarie regionali italiane che hanno spesso contestato, nelle loro sentenze, le modalità di applicazione della TARI ai soggetti non residenti. Da ultimo, la Commissione tributaria regionale della Toscana, nella recente sentenza n. 26 dell'11 gennaio 2022, ha sostanzialmente stabilito che i regolamenti comunali che disciplinano la TARI devono rispettare il principio di proporzionalità, evitando di imporre importi elevati ai cittadini non residenti e non legati alla produzione dei rifiuti. In particolare, la citata sentenza pone un limite al metodo presuntivo ai fini del calcolo della tassa « laddove comporti che taluni contribuenti si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai

volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili ». La medesima sentenza fa riferimento alle località dove i non residenti sono assenti per la maggior parte dell'anno e recita che « abitando i residenti con continuità nel territorio comunale la logica vuole che gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari ».

Di fatto, la citata Commissione ha affermato che è illegittimo il regolamento comunale che non rispetti il principio di proporzionalità perché la tassa non può gravare in misura eccessiva e irrazionale su coloro che producono meno rifiuti. In passato, anche il Consiglio di Stato, quinta sezione, con la sentenza n. 4223 del 6 settembre 2017, aveva sostenuto che il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità amministrativa nell'individuazione delle tariffe, porta a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti « più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune ».

La presente proposta di legge, quindi, prendendo atto che i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che sono proprietari di abitazioni in Italia non locate o date in comodato d'uso non producono rifiuti o al massimo li producono in maniera irrilevante durante i loro brevi soggiorni in Italia, intende tradurre in legge i principi di equità e giustizia in merito al pagamento della TARI affermati da numerose sentenze e dispone perciò per tali soggetti una giusta e ragionevole riduzione del pagamento della TARI.

Più specificamente, la presente proposta di legge dispone la riduzione di due terzi della TARI sulle abitazioni possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'AIRE da almeno tre anni, al fine di favorire i soggetti emigrati in maniera stanziale che non prevedono quindi, presumibilmente, di rientrare in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione del comma 659-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Dopo il comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente:

« 659-bis. Il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione di due terzi della tariffa nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno tre anni nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, che non siano locate o date in comodato d'uso ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



19PDL0029690